

Art. 29 - Il Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto:

a) dal Presidente del Comitato regionale che lo presiede;

b) da sei consiglieri, di cui:

- quattro eletti tra i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate;

- uno eletto nella categoria degli atleti;

- uno eletto nella categoria dei tecnici.

2. Gli organi di cui al comma 1, sono eletti:

a) per il Presidente:

b) per i componenti del Consiglio regionale:

- la presentazione delle candidature deve avvenire almeno quindici giorni prima. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti precede chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali e territoriali; in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

Art. 24 - Possesso dei requisiti generali per assumere cariche federali

1. Salvo quanto previsto per la Commissione federale di garanzia, per gli organi di giustizia e per l'Ufficio del Procuratore federale, chiunque voglia candidarsi a cariche federali, al momento del deposito della candidatura deve essere tesserato alla F.I.Tw. ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere compiuto la maggiore età;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) per la candidatura alla carica di Presidente e di Consigliere in rappresentanza delle A.S.:

- essere stato tesserato alla F.I.Tw. da almeno dodici mesi precedenti l'Assemblea

ovvero, in alternativa

- essere stato tesserato alla F.I.Tw. in passato per almeno ventiquattro mesi anche non consecutivi.

f) La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti sub a), c), d) per rivestire la carica determina l'immediata decadenza dalla stessa.

g) Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte dello stesso soggetto, a più di una carica federale.

2. Sono esclusi dall'obbligo del tesseramento i componenti del Collegio dei revisori dei conti e degli organi di giustizia.

Art. 25 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping.

2. E', altresì, ineleggibile il soggetto che sia privo dei requisiti generali e specifici previsti dal presente Statuto.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della federazione.

Sono altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.Tw, il CONI, le Federazioni, le Discipline sportive associate o contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

3. La carica di Presidente, di componente del Collegio dei revisori dei conti e degli organi di giustizia è incompatibile, nell'ambito della F.I.Tw., con qualunque altra carica federale - nazionale e territoriale - e sociale.

4. Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dai commi precedenti, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che l'opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla Carica Federale verificatasi per ultima in ordine di tempo.

6. La qualifica di giudice o di ufficiale di gara è incompatibile con le cariche nazionali.

7. La carica di componente degli organi centrali, salvo quanto previsto per i componenti della Commissione federale di garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale, è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.